



**CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DI SIGNIFICATIVITÀ DELLE
RELAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE
DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI**

**Definiti dal Consiglio di Amministrazione di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. ai sensi
dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in data 28 marzo 2024**

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “**Regolamento Emittenti EGM**”), il Consiglio di Amministrazione della Società:

- *“dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, valuta - sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente stesso - le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore;*
- *in vista dell'effettuazione di tale valutazione, predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza e li rende noti mediante comunicato”.*

In conformità a quanto previsto al predetto art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il Consiglio di Amministrazione di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (“**ICF**” o la “**Società**”) nella seduta del 28 marzo 2024 ha definito i criteri quantitativi (i “**Criteri Quantitativi**”) e qualitativi (i “**Criteri Qualitativi**”) per valutare la significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti (i Criteri Quantitativi e i Criteri Qualitativi, congiuntamente, i “**Criteri**”).

Al riguardo, si rammenta che secondo il combinato disposto di cui agli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”) (come richiamato dallo statuto sociale) non sono indipendenti:

- (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- (b) il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- (c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera (b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Nella seduta del 28 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione ha quindi definito i seguenti Criteri, applicabili al requisito *sub* (c), al fine di valutare se gli eventuali “rapporti di natura patrimoniale o professionale” intrattenuti da un amministratore siano tali da comprometterne l'indipendenza.

Si precisa che i Criteri di seguito riportati troveranno applicazione a partire dalla valutazione annuale dell'indipendenza degli amministratori della Società per il 2024.

1. CRITERI QUANTITATIVI

1.1. Significatività dei “rapporti di natura patrimoniale o professionale”

Con particolare riferimento ai Criteri Quantitativi, assumono rilievo i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale che l'amministratore della Società (l'“**Esponente**”) – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – abbia in essere o abbia intrattenuto nell'esercizio nel corso del quale viene resa la dichiarazione di indipendenza ovvero nei tre esercizi precedenti rispetto alla data in cui viene resa la dichiarazione medesima (il “**Periodo di Riferimento**”) con i seguenti soggetti (congiuntamente, i “**Soggetti Rilevanti**”):

- i. la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi¹ o il *top management*²;
- ii. il soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.

Le sopra citate relazioni commerciali, finanziarie o professionali con i Soggetti Rilevanti sono da considerarsi di norma significative – e, pertanto, in grado di compromettere l'indipendenza dell'Esponente – qualora:

- in caso di relazioni di natura commerciale o finanziaria, il corrispettivo annuo di tale relazione complessivamente previsto a favore dell'Esponente (o di società controllata dall'Esponente o di cui l'Esponente sia amministratore esecutivo) incida in misura superiore al 7,5% sul fatturato annuo complessivo dell'Esponente (in caso di amministratore imprenditoriale individuale) o dell'impresa o dell'ente di cui l'Esponente abbia il controllo o di cui sia un amministratore esecutivo;
- in caso di relazione di natura professionale, il corrispettivo annuo di tale relazione complessivamente previsto a favore dell'Esponente (o dello studio professionale o della società di consulenza di cui l'Esponente sia *partner*) incida in misura superiore al 15% del fatturato annuo complessivo (qualora l'Esponente agisca quale professionista individuale) o al 4% del fatturato annuo complessivo dello studio legale o della società di consulenza (qualora l'Esponente sia *partner* di uno studio legale o di una società di consulenza).

Si precisa che, ai fini di quanto precede, rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno stretto familiare dell'Esponente, per tale intendendosi: (i) i genitori, (ii) i figli, (iii) il coniuge non legalmente separato e i (iv) conviventi (ciascuno, lo “**Stretto Familiare**”).

¹ Per “amministratori esecutivi” si intendono:

- il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la Società;
- gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società (ove costituito).

² Per “top management” si intendono gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo.

1.2. Significatività della remunerazione aggiuntiva

Con riferimento ai Criteri Quantitativi, assume rilievo anche la somma di qualsiasi remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica³ e a quello previsto per l'eventuale partecipazione ai comitati previsti o raccomandati dalla normativa vigente⁴ ricevuta dall'Esponente nel Periodo di Riferimento da parte della Società, di una sua controllata o della sua società controllante (la “**Remunerazione Aggiuntiva**”). Assume rilievo a tal fine anche la remunerazione percepita dall'Esponente sotto forma di partecipazione ai piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale.

La Remunerazione Aggiuntiva è da considerare di norma significativa – e quindi in grado di compromettere l'indipendenza dell'Esponente interessato - qualora l'importo complessivo annuo di tale Remunerazione Aggiuntiva sia superiore al 50% rispetto all'importo complessivo del compenso fisso annuo percepito dall'Esponente per la carica e, ove applicabile, per la partecipazione a comitati nella Società.

Per chiarezza, si precisa che il compenso ricevuto dall'Esponente per gli incarichi nella società controllante o nelle società controllate è considerato quale Remunerazione Aggiuntiva ed è pertanto valutato nella sua significatività ai fini dell'indipendenza dell'Esponente interessato.

Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l'indipendenza dell'Esponente anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui al presente articolo 1.2.

2. CRITERI QUALITATIVI

Anche in caso di mancato superamento dei Criteri Quantitativi di cui al precedente articolo 1, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale è da ritenersi significativa – e quindi in grado di compromettere l'indipendenza dell'Esponente interessato - qualora sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un Esponente nello svolgimento del proprio incarico.

Pertanto, a mero titolo esemplificativo, nel caso in cui l'Esponente sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio di Amministrazione della Società – indipendentemente dai Criteri Quantitativi sopra riportati *sub* articolo 1 – potrà considerare significative – e quindi in grado di compromettere l'indipendenza dell'Esponente interessato - le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che:

- i. possano avere un effetto sulla posizione e/o sul ruolo ricoperto dall'Esponente all'interno dello studio professionale o della società di consulenza; e/o

³ Per “compenso fisso per la carica” si intende:

- la remunerazione determinata dall'assemblea per tutti gli amministratori o stabilita dall'organo di amministrazione per tutti gli amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'assemblea per l'intero organo di amministrazione;
- l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo amministratore non esecutivo all'interno dell'organo di amministrazione (presidente, vicepresidente), definito tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze comparabili.

⁴ Per “compenso previsto per la partecipazione a comitati previsti o raccomandati dalla normativa vigente” si intendono i compensi che il singolo amministratore riceve in ragione della sua partecipazione ai comitati endo-consiliari previsti o raccomandati dalla normativa vigente, escluso l'eventuale comitato esecutivo.

ii. attengano a importanti operazioni della Società e del gruppo ad essa facente capo.

La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'Esponente, degli incarichi ad esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'Esponente in termini reputazionali all'interno della propria organizzazione.

Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l'indipendenza dell'Esponente anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui al presente articolo 2.

Fermi restando i Criteri sopra individuati, resta in ogni caso ferma la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di valutare in concreto, e su base individuale, la situazione dell'Esponente e di qualificarlo, se del caso, come indipendente. In tale caso, il Consiglio di Amministrazione fornisce adeguata e trasparente informativa circa le ragioni della disapplicazione di uno o più Criteri in capo all'Esponente, avendo cura che siano riportate nel verbale della riunione.

